

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
FIAVET TOSCANA
Approvato dall'assemblea del 25 luglio 2023

TITOLO I

DELL'ORDINAMENTO GENERALE, DELLA DENOMINAZIONE E DEGLI SCOPI

Art.1

E' costituita, secondo le Leggi vigenti e senza scopo di lucro, l'ASSOCIAZIONE TOSCANA AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - FIAVET TOSCANA.
Essa ha durata indefinita ed associa Imprese economiche legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo.

Art.2

L'Associazione aderisce alla FIAVET, Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo, di cui accetta, senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento.
Assume, pertanto, la denominazione FIAVET Toscana.

Art.3

La FIAVET Toscana si propone, in via diretta a livello nazionale e sopranazionale, i seguenti scopi:

1. stabilire rapporti permanenti di collaborazione fra gli Associati in merito a tutti i problemi, le questioni e le intese di comune interesse;
2. rappresentare la Categoria degli Agenti di Viaggio e Turismo della Toscana nei rapporti con il Governo, le Istituzioni e gli Enti Amministrativi e politici Locali per la tutela degli interessi degli Associati nel campo economico, giuridico e sindacale concernenti la professione;
3. attuare il riconoscimento giuridico e la tutela professionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo della Toscana;
4. stipulare contratti di secondo livello in accordo con le Organizzazioni Sindacali della Toscana, partecipando agli organismi paritetici costituiti in conformità;
5. tutelare gli interessi delle Agenzie associate nel campo politico ed in quello economico, giuridico e sindacale;
6. realizzare opera di assistenza e consulenza fiscale, professionale, legale e sindacale in favore delle Agenzie associate, anche con la collaborazione della Federazione Nazionale;
7. svolgere ogni possibile azione per impedire concorrenza abusiva di Imprese, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, privi di autorizzazione per esigere il rispetto delle norme e disposizioni di Leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia di attività turistiche;
8. combattere ogni forma di concorrenza illecita o comunque non corretta da parte di qualsiasi soggetto anche non imprenditore;
9. rispettare e far rispettare i principi del Codice di Comportamento;
10. promuovere forme di propaganda e pubblicità collettiva, nonché iniziative cooperativistiche ed economiche nell'interesse delle Agenzie associate, anche con la partecipazione in Enti, Società ed Organizzazioni pubbliche e private all'uopo costituite o da costituirsi;
11. stabilire rapporti di collaborazione ed in intesa con le altre Associazioni di Agenzie di Viaggio e Turismo, operanti in Toscana, per il conseguimento di scopi comuni;
12. promuovere e realizzare iniziative per la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico dei giovani e del personale dipendente delle Agenzie di Viaggio e Turismo, in collaborazione con Enti e Istituti pubblici e privati, con particolare riferimento agli aspetti

- riguardatili nuove tecnologie introdotte o da introdurre nelle Agenzie, al fine di un continuo miglioramento della qualità dei servizi prestati;
13. collaborare con le Istituzioni locali in ordine a progetti di Legge, regolamenti riguardanti il Turismo e la Categoria;
 14. patrocinare e gestire, attraverso strumenti operativi, iniziative di comune interesse della Categoria per lo sviluppo del turismo in Toscana con progetti promozionali, studi e manifestazioni, anche insieme ad altre Associazioni.

TITOLO II DEI SOCI

Art.4

Sono Soci EFFETTIVI dell'Associazione esclusivamente le Imprese legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo con sede operativa nel territorio della Toscana.

L'iscrizione alla Associazione si realizza:

- a) per le Aziende individuali nella persona fisica del Titolare (proprietario o comproprietario);
- b) per le Società nella persona del Legale rappresentante, per Statuto o per delega degli Organi rettori.

Nelle Assemblee e/o manifestazioni il Socio può essere delegato da altro rappresentante dell'Azienda o della Società, espressamente designato.

La FIAVET Toscana contempla la possibilità di adesione di Soci ONORARI e Soci AGGREGATI.

Sono Soci AGGREGATI: Uffici di Rappresentanza di Compagnie aeree, di navigazione sia marittima che fluviale, ferroviaria e trasporto turistico su gomma; Imprese che esplicano attività complementari e non in concorrenza con quelle delle Agenzie di Viaggio e Turismo; i Delegati degli Uffici di propaganda turistica di Paesi stranieri.

Sono Soci ONORARI: altre persone fisiche, rilevanti a livello regionale/nazionale, che abbiano acquisito particolari titoli di benemeranza per l'attività svolta e per i servizi resi alla Categoria ed al Turismo, o la cui presenza o attività è di particolare importanza ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci Onorari e Aggregati, pur ammessi a partecipare, non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

NON POSSONO ESSERE SOCI:

Gli interdetti, i falliti e i colpiti da condanna penale per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I Soci che, dopo la loro adesione vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, sono dichiarati decaduti e radiati dell'Albo sociale.

Art.5

I Soci EFFETTIVI aderiscono all'Associazione presentando domanda scritta completa di:

- a) copia della lettera di inizio attività di Agenzia di Viaggio e Turismo (D.I.A.);
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore ai tre mesi dal quale la Ditta risulti attiva;
- c) altri eventuali documenti ed informazioni richiesti dalla FIAVET Toscana;
- d) questionario informativo con l'indicazione del Gruppo di Lavoro previsto dallo Statuto Federale Nazionale FIAVET che rappresenta l'ambito di attività, al fine di essere inserito nel relativo inquadramento.

I Soci AGGREGATI aderiscono all'Associazione presentando domanda scritta, completa di adeguata documentazione dimostrativa, corredata da altra documentazione eventualmente richiesta dall'Associazione.

I Soci ONORARI devono essere proposti, previo gradimento degli interessati, dal Presidente al Consiglio Direttivo il quale può, unitamente all'ammissione, deliberare la inclusione di uno o più di essi nel Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Le domande di AMMISSIONE a Socio devono essere inoltrate al Presidente che ne riferisce al Consiglio Direttivo dell'Associazione per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della domanda.

In caso di ammissione verrà richiesto:

- a) al Socio Effettivo il pagamento della quota fissa di iscrizione e della relativa

- quota associativa annuale, entro quindici giorni dall'accettazione;
- b) al Socio Aggregato il pagamento della quota associativa annuale, entro quindici giorni dall'accettazione;
- c) al Socio Onorario non verrà richiesto pagamento alcuno.

La durata dell'adesione all'Associazione è tacitamente rinnovata fino al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello dell'adesione e così, successivamente, al 31 Dicembre di ogni anno. Contro l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art.6

L'Associato che intende recedere dall'Associazione può farlo dandone comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della fine dell'anno.

Assieme alle dimissioni dovranno essere definiti i pagamenti delle quote associative pendenti e/o a somme dovute all'Associazione, a qualsiasi titolo, al 31 Dicembre. E' obbligo della Giunta Esecutiva procedere agli atti per il recupero coatto delle somme dovute all'Associazione e adottare tutti quei provvedimenti leciti per denunciare eventuale comportamento scorretto da parte del dimissionario.

TITOLO III **OBBLIGHI E SANZIONI**

Art.7

L'adesione alla FIAVET Toscana comporta per tutti i Soci l'obbligo di attenersi alle previsioni ed ai principi dello Statuto dell'Associazione, oltre all'impegno a partecipare attivamente alle riunioni ed alle fasi della vita associativa, attenendosi alle relative decisioni ed adoperandosi per la più ampia collaborazione fra colleghi, a tutti i livelli.

E' obbligo del Socio attenersi alle direttive dell'Assemblea, pena la radiazione dall'Associazione.

Art.8

Un Socio effettivo può essere escluso dall'Associazione:

- quando non ottemperi ai propri obblighi contributivi verso l'Associazione;
- quando l'Organo direttivo dell'Associazione ravveda nel comportamento del Socio gli estremi di una grave e reiterata volontà contraria alle finalità e ai principi ispiratori dell'Associazione;
- per gravi motivi, conformemente all'Art.24 del Codice Civile.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare sulla sospensione od espulsione del Socio che implichi azione contraria all'attività ed indirizzo dell'Associazione, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse.

E' fatta salva ogni ipotesi di azione di responsabilità da parte dell'Associazione contro il Socio escluso il quale, con i propri comportamenti, abbia arrecato danno o causato perdite all'Associazione stessa.

L'esclusione dall'Associazione può essere decisa dal Consiglio Direttivo stesso con la maggioranza di tre quarti dei Consiglieri presenti.

Le decisioni dovranno essere comunicate ai Soci interessati.

Contro il provvedimento il Socio escluso potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri trasmettendo il ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art.9

I Soci sono sollevati da ogni responsabilità personale circa le obbligazioni contratte dall'Associazione, salvo diversa delibera assembleare.

Dette obbligazioni sono garantite unicamente dai beni dell'Associazione.

Art.10

Ogni Agenzia di Viaggio e Turismo associata non può essere rappresentata da più di un Membro attivo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, deve indicare un delegato per ogni provincia.

L'ordinamento ed il funzionamento dei Sindacati Territoriali dell'Associazione debbono consentire la più ampia ed efficace partecipazione dei Soci all'attività degli organismi sub-regionali preposti o interessati al turismo.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE SOCIALE

Art.11

I contributi associativi sono:

- la quota fissa d'iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- i contributi straordinari;
- le contribuzioni volontarie.

Il Socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, entro il 30 Giugno di ogni anno. L'ammontare ed il sistema di riscossione della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale vengono stabiliti, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, in relazione al Bilancio preventivo. Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo non potesse stabilire in tempi utili l'ammontare della quota associativa, il Socio è tenuto comunque al versamento della quota stabilita per l'anno precedente.

E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare una quota annuale associativa inferiore per le Agenzie succursali o stagionali.

E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo deliberare una quota associativa ridotta per le Agenzie già iscritte a Confcommercio. Queste Agenzie non hanno accesso ai servizi ed alle attività promosse dalla FIAVET TOSCANA ma partecipano comunque all'Assemblea in qualità di soci effettivi. Con una semplice integrazione alla quota già versata queste Agenzie possono acquisire il diritto di accedere anche ai servizi ed alle attività.

Il rinnovo dell'iscrizione è automatico di anno in anno salvo disdetta da inviarsi tramite raccomandata A.R. entro il 30 Settembre di ogni anno, salvo preventiva disdetta, si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale entro il 30 Giugno.

Oltre il provvedimento di espulsione dall'Associazione, di cui all'Art.8 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente Regionale ad adire le vie legali, Art.26.

Il Patrimonio sociale è formato da:

- eventuali eccedenze attive delle gestioni precedenti;
- beni mobili ed immobili;
- partecipazioni in Società strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione e comunque dagli incrementi patrimoniali che, per qualsiasi motivo e titolo, siano acquisiti dall'Associazione.

Le operazioni straordinarie di utilizzazione e destinazioni del patrimonio sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione e possono essere compiute solo in virtù di decisioni espresse dall'Assemblea dei Soci.

Per la ordinaria gestione dei fondi, invece, è competente la Giunta Esecutiva dell'Associazione entro i limiti fissati dal Bilancio preventivo disposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

La FIAVET Toscana può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può, in alcun caso, procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

TITOLO V

DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art.12

I Soci sono tenuti ad organizzarsi in Sindacati Provinciali in relazione all'area nella quale viene esercitata l'attività professionale.

I Soci di ciascun Sindacato Provinciale eleggono ogni cinque anni il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché un supplente.

L'ordinamento ed il funzionamento dei Consiglieri Provinciali dell'Associazione debbono consentire la più ampia ed efficace partecipazione dei Soci all'attività degli Organismi sub-regionali preposti o interessati al Turismo.

TITOLO VI

DEI SOCI AGGREGATI E ONORARI

Art.13

I Soci Aggregati e Onorari sono scelti fra esponenti qualificati della professione che, per la loro posizione ed esperienza, siano portatori di conoscenze rilevanti per lo sviluppo della Categoria in Toscana.

TITOLO VII

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) i Consiglieri Provinciali;
- h) i Gruppi di Lavoro.

Art.14

L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo sovrano della FIAVET Toscana.

E' costituita dai Soci Effettivi e possono parteciparvi senza diritto di voto i Soci Onorari e i Soci Aggregati.

Hanno diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun Socio non può inoltre rappresentare, per delega scritta, più di due Soci oltre se stesso.

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie e convocate, per delibera del Consiglio Direttivo, anche in località diversa dalla sede dell'Associazione.

Art.15

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce annualmente, in via ordinaria, entro il mese di Giugno per l'esame e l'approvazione della Relazione del Presidente Regionale, della Relazione finanziaria ed approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo ed entro il 31 Maggio quando la convocazione dell'Assemblea avrà all'Ordine del Giorno l'elezione per il rinnovo delle cariche associative che avranno cadenza quinquennale.

E' convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo di comunicazione, inviata almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea e almeno trenta giorni se l'Assemblea avrà all'Ordine del Giorno l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, tutte le volte che lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente oppure a seguito di richiesta scritta e motivata dei Soci che rappresentano almeno un terzo degli Associati.

Si riunisce, inoltre, per l'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della FIAVET Nazionale.

Le convocazioni, fatte secondo le indicazioni del presente Art.15, debbono contenere l'Ordine del Giorno, la data e luogo della riunione, l'ora della Seconda convocazione che può aver luogo nella stessa data della Prima convocazione, ma a distanza di almeno un'ora da questa.

Art.16

L'Assemblea è valida in Prima convocazione quando vi partecipano, con la presenza fisica o per delega ad altro Socio, la metà più uno degli aventi diritto. In Seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art.17

Rappresentanza dei Soci in Assemblea: nelle Assemblee ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può, inoltre, essere portatore, con delega scritta, del voto di non più di altri due Soci che siano, anch'essi, in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci Onorari ed Aggregati sono invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art.18

All'inizio della riunione l'Assemblea designa:

- il Presidente dell'Assemblea che dirige i lavori assembleari;
- in sede di elezione alle cariche sociali i tre Componenti Scrutatori, i quali verificano i poteri dei Soci presenti onde appurare la validità dell'Assemblea, presiedono alle votazioni e ne scrutinano i voti e comunicano al Presidente i risultati;
- il Segretario dell'Associazione o suo sostituto che ne redige il verbale.

Art.19

Hanno diritto ad essere candidati alla Presidenza tutti i Soci dell'Associazione.

Può essere candidato colui che rappresenti una Agenzia di Viaggio e Turismo anche se costituita in forma di Società di Persone o di Capitale, alla condizione che ne sia il Legale rappresentante, o per Statuto o per Delega espressa dal Consiglio di Amministrazione o altro Organo rettore della Società stessa.

Il Presidente dell'Associazione viene candidato secondo le seguenti modalità:

Ogni cinque anni, sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci che dovrà procedere alla elezione delle Cariche sociali, il Consiglio Direttivo assegna al Collegio dei Probiviri il mandato di predisporre, consultando i Soci e gli eventuali interessati, la lista delle persone candidate alla Presidenza dell'Associazione.

Ciascun candidato, entro il termine di venti giorni prima dell'Assemblea, è tenuto a comunicare ai Probiviri i nomi dei SEI Membri della Giunta Esecutiva e, tra di essi, di due Vice Presidenti di cui uno Vicario da lui designati nonché il proprio programma.

Art.20

Il Presidente viene eletto con votazione a scrutinio segreto.

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

In caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, queste vengono assunte dal Vice Presidente Vicario che convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per le conseguenziali determinazioni in ordine alla situazione venutasi a creare.

Ove l'impedimento di cui al comma precedente sia originato da dimissioni, all'uopo notificate, o morte, o impossibilità per motivi di salute, il Consiglio Direttivo dà mandato al Vice Presidente

Vicario di attivare, anche in deroga ai termini ordinari, le procedure per l'elezione del nuovo Presidente che dovrà avvenire, al massimo, entro i successivi 60 giorni.

Art.21

Il Consiglio Direttivo della FIAVET Toscana è l'Organo normativo dell'Associazione. Assolve le funzioni di rappresentanza e di espressione della volontà dell'Assemblea dei Soci in tutti i campi della vita e delle attività dell'Associazione.

Esso è formato:

- dal Presidente dell'Associazione, eletto direttamente dall'Assemblea Generale dei Soci;
- dalla Giunta Esecutiva;
- dai Consiglieri Provinciali eletti dalle Assemblee provinciali ;
- dal *Past President* (immediatamente precedente);
- dai Soci Onorari (massimo tre Membri), cooptati, senza diritto di voto, di cui al precedente Art.5.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci, secondo la normativa indicata all'Art.4 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rieletti.

In caso di assenza a tre sedute consecutive e non giustificate, in caso di dimissioni o di morte di uno o più Membri, si procede alla loro sostituzione sino ad esaurimento del mandato triennale seguendo l'ordine dei voti riportati nell'ultima Assemblea Elettiva.

Le riunioni vengono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l'anno ma può essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.

Art.22

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione competono:

- a) tutti i poteri di straordinaria amministrazione;
- b) designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta e consentita;
- c) convocare, dandone l'incarico al Presidente, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci proponendone l'Ordine del Giorno;
- d) approvare e modificare, su richiesta del Presidente e della Giunta Esecutiva, il Regolamento dell'Associazione;
- e) indicare secondo le previsioni dello Statuto Nazionale i nominativi dei propri candidati per la carica di Presidente e per le altre cariche della Federazione Nazionale;
- g) affidare al Collegio dei Probiviri il mandato speciale di cui all'Art.19;
- l) richiedere l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno del Consiglio Nazionale ed all'Assemblea dei Delegati della FIAVET Nazionale;
- m) nominare eventuali Soci Onorari e Aggregati, su richiesta e proposta del Presidente e della Giunta Esecutiva.

Art.23

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, e dai sei componenti designati dal Presidente al momento della propria candidatura alla Presidenza.

Il Presidente può procedere alla loro revoca o sostituzione.

La Giunta Esecutiva costituisce l'Organo collegiale di amministrazione ordinaria. Essa esercita, con l'ausilio della Segreteria dell'Associazione, tutti i compiti dell'ordinaria amministrazione compresi quelli che per la loro urgenza non consentono di essere sottoposti all'esame preventivo del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente e con l'obbligo di riferirne alla prima riunione utile al Consiglio Direttivo stesso.

La durata del mandato è quinquennale e in caso di dimissioni o morte di uno o più Membri, il Presidente procede alla sostituzione fino alla scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva:

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- propone gli schemi di risoluzione all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- predispone la relazione tecnica sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo;
- propone il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- nomina il Segretario;
- assiste il Presidente nella ordinaria amministrazione di cui risponde;
- attua le linee fissate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- propone al Consiglio Direttivo l'entità delle quote annuali dei Soci e di eventuali contributi straordinari;
- coadiuva i Gruppi di Lavoro;
- provvede ogni cinque anni, con cadenza pari a quella dell'elezione delle Cariche Federali FIAVET, all'elezione dei Consiglieri Nazionali nel numero stabilito dallo Statuto Federale.

Art.24

L'Assemblea Generale dei Soci della FIAVET Toscana deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini indicati all'Art.16.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. deliberare sulla politica generale della FIAVET Toscana, fissandone le linee programmatiche;
- b. conoscere la relazione del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, e deliberare in proposito;
- c. approvare i Bilanci: Consuntivo dell'Esercizio precedente, Preventivo dell'Esercizio in corso con relative relazioni;
- d. discutere e deliberare su schemi di Risoluzione e su mozioni da presentare all'Assemblea Nazionale FIAVET;
- e. deliberare sull'indirizzo che i propri rappresentanti debbono tenere nelle riunioni della FIAVET Nazionale e in quelle di altri Enti, ove l'Associazione sia rappresentata, salvo le facoltà demandate al Consiglio Direttivo, e relazionare al Consiglio di volta in volta;
- f. deliberare su eventuali contributi straordinari;
- g. modificare lo Statuto associativo;
- h. deliberare lo scioglimento, liquidazione e trasformazione dell'Associazione;
- i. provvedere all'elezione, ogni cinque anni:
 - del Presidente della FIAVET Toscana;
 - dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - dei componenti il Collegio dei Probiviri;

Art.25

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni avvengono in forma palese, quando non si tratti di votazioni riguardanti persone, per le quali è richiesto il voto segreto.

Il voto sarà a scrutinio segreto, anche se non riguarda persone, qualora ne faccia richiesta un quinto dei partecipanti all'Assemblea.

Art.26

Il Presidente rappresenta l'unità e le istanze dell'Associazione FIAVET Toscana e dei Soci tutti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente:

- rappresenta l'intera Associazione;
- rappresenta l'Associazione in giudizio;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di convocare l'Assemblea Generale dei Soci, in seduta Ordinaria e Straordinaria;
- provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;

- ha anche il compito di assicurare il coordinamento e la continuità degli Organi dell'Associazione;
- può revocare uno o più Membri della Giunta Esecutiva e provvede alle sostituzioni anche in caso di dimissioni;
- può proporre al Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, I nomina di Consiglieri d'Onore che partecipano al Consiglio Direttivo, in numero non superiore a due e senza diritto di voto.

Art.27

Presidente Onorario

L'Assemblea dei Soci, con i 2/3 dei presenti o rappresentanti per delega, può eleggere, su proposta del Presidente Onorario dell'Associazione una persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel Turismo e nella professione degli Agenti di Viaggio.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e richiesti servizi nell'interesse dell'Associazione.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee Generali e alle riunioni del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi senza diritto di voto.

L'Assemblea Generale può revocare il Presidente Onorario ed eventualmente sostituirlo se ciò sarà ritenuto opportuno dalla maggioranza di cui al primo comma del presente Articolo.

Art.28

La nomina e l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti è facoltà discrezionale della Assemblea ed è composto da TRE Membri Effettivi e DUE Supplenti, eletti anche fra i non Soci e, eventualmente, scelti fra professionisti commercialisti. Gli eletti non dovranno ricoprire alcuna carica in altri Organismi della FIAVET Toscana.

Al pari degli altri Organismi elettivi, dura cinque anni e i Membri del Consiglio possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o morte di uno o più componenti si procede alla sostituzione seguendo l'ordine dei voti riportati nell'ultima Assemblea elettiva dei Soci.

I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipano, singolarmente o congiuntamente, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può prendere visione di tutti i conti e documenti contabili dell'Associazione.

Ad esso compete il compito di esaminare periodicamente la gestione amministrativa/contabile dell'Associazione, in ogni suo aspetto; controllare, a fine Esercizio, il Bilancio Consuntivo e riferirne all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci con analisi critica.

Art.29

Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti Effettivi, più DUE eventuali Supplenti nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale dei candidati, anche fra non appartenenti alla categoria.

Ad esso sono affidati l'esame e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra i Soci oppure tra questi e l'Associazione. Essi svolgono anche il compito speciale loro affidato dal Consiglio Direttivo in base all'Art.19 del presente Statuto.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione ed è parimenti incompatibile, per grado di parentela, con altro componente eletto in altri Organismi della FIAVET Toscana.

I Probiviri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il mandato è quinquennale.

TITOLO VIII

DELLE DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Art.30

Per la pratica attuazione di ogni atto, l'Associazione si potrà avvalere di personale che costituisce la Segreteria e potrà essere coordinata da un Segretario.

Il Segretario sovrintende a tutti gli Uffici della Segreteria e provvede al buon andamento dei medesimi.

Il Segretario assiste e collabora con il Presidente e gli altri componenti della Giunta Esecutiva e con gli altri Organi dell'Associazione, ai quali propone le soluzioni atte al conseguimento delle finalità associative.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Per mandato del Presidente esercita funzioni di rappresentanza.

TITOLO IX **NORME GENERALI E VARIE**

Art.31

I Gruppi di Lavoro, costituiti dagli iscritti alla FIAVET Toscana, fanno parte integrante dell'Associazione a livello regionale e nazionale e potranno essere istituiti in numero di QUATTRO con la seguente denominazione:

- Gruppo di Lavoro TRAVEL AGENT;
- Gruppo di Lavoro TOUR OPERATOR INCOMING;
- Gruppo di Lavoro TOUR OPERATOR OUTGOING;
- Gruppo di Lavoro NETWORK.

All'atto dell'adesione, e all'inizio di ogni anno, ogni singola Agenzia di Viaggio e Turismo indica la tipologia di attività prevalente e viene conseguentemente iscritta al Gruppo di Lavoro di riferimento.

I Gruppi di Lavoro sono privi di autonomia giuridica, non hanno, rilevanza esterna, configurandosi quali articolazioni interne dell'Associazione ed operano al fine di valorizzare, all'interno dell'Associazione, le specificità professionali dell'attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo. Essi possono prendere contatti con i Settori Professionali in ambito nazionale.

Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento agli Statuti dei vari Settori Professionali Nazionali.

Art.32

Le Commissioni di studio possono essere permanenti e straordinarie.

I Membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo al quale riferiranno di tutte le decisioni ed azioni; hanno solo parere consultivo.

Coadiuvano la Giunta Esecutiva dell'Associazione.

Le Commissioni non possono avere poteri decisionali propri.

A richiesta della Federazione Nazionale, il Consiglio Direttivo nomina i rappresentanti della FIAVET Toscana per le Commissioni di Studio Nazionali e ne informerà, alla prima riunione, il Consiglio Direttivo.

Art.33

Tutte le cariche sono svolte gratuitamente.

La Giunta ha facoltà di riconoscere rimborsi spese per incarichi e missioni specifiche affidati nell'interesse dell'Associazione.

Art.34

Il Socio che perda tale qualifica decade anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli Organi dell'Associazione e in ogni Ente e/o Amministrazione ove fosse stato designato per rappresentare la FIAVET Toscana.

Art.35

Le norme del Codice di Comportamento Professionale sono impegnative per tutti i Soci della

FIAVET Toscana, sia nei rapporti con l'Associazione che fra loro e con terzi.

In attesa di un "Codice" stabilito dall'Associazione, farà fede e punto di riferimento quello della Federazione Nazionale FIAVET.

Il presente Statuto richiama, per quanto non esplicitamente indicato, le disposizioni e le indicazioni contenute, nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione.

La FIAVET Toscana può dotarsi di un proprio regolamento, predisposto dalla Giunta Esecutiva e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art.36

Ogni Assemblea Generale dei Soci che porti all'Ordine del Giorno l'elezione per il rinnovo delle cariche sociali dovrà procedere alla designazione di TRE componenti effettivi il Comitato e Seggio Elettorale che dovrà coadiuvare, con l'assistenza della Segreteria dell'Associazione, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea nell'espletamento dei compiti elettivi.

Il Comitato Elettorale può essere composto dagli stessi componenti il Collegio dei Probiviri.

Essa deve accertare il diritto al voto e la regolarità delle votazioni.

Nomina nel suo seno un Presidente e redige il Verbale del proprio operato.

Per quanto non compreso nel presente Articolo si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione, sia regionale che Nazionale e alle normative di legge.

Art.37

Per la modifica dello Statuto occorre, in Prima convocazione, il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Effettivi aventi diritto al voto, ai sensi del precedente Art.24 e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci Effettivi in regola con il versamento di quanto dovuto all'Associazione e, in Seconda convocazione, la maggioranza semplice dei presenti.

TITOLO X DELLO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.38

Per tale delibera si esige la presenza almeno dei 2/3 del numero totale dei Soci Effettivi ed il voto favorevole di 3/4 dei voti dei Soci Effettivi aventi diritto al voto, ai sensi del precedente Art.16, e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci Effettivi in regola con i pagamenti di quanto dovuto alla FIAVET Toscana. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* in almeno due Assemblee Generali Straordinarie, convocate separatamente, si segue la procedura del *referendum* previsto dall'Art.46 dello Statuto della FIAVET Nazionale. In tal caso si esige la maggioranza dei 2/3 del numero dei Soci aventi diritto al voto.

E' fatto obbligo per la FIAVET Toscana in caso di scioglimento di devolvere il proprio patrimonio, previa liquidazione di ogni impegno finanziario, alla FIAVET Nazionale o, con il benestare della Federazione Nazionale, ad altra Associazione con analoga finalità, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge n.662/1996.

E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO XI DEL MARCHIO FIAVET

Art.39

La FIAVET Nazionale, Federazione Nazionale dell'Associazione, è l'unica titolare del marchio di impresa costituito da tre lettere "F" (logo) affiancate l'una all'altra e del marchio d'impresa "FIAVET" (parola) riprodotto in qualsiasi forma e colore.

Al fine della identificazione dei Soci Effettivi, la FIAVET Nazionale, e con essa la FIAVET Toscana, concede loro, a titolo gratuito, l'uso dei marchi che potranno essere riprodotti solo se affiancati in maniera visibile dal nome FIAVET Toscana.

Il venir meno dello stato di Socio Effettivo della Associazione comporta la contestuale decadenza della concessione dei marchi.

Ogni uso dei marchi della FIAVET Nazionale e FIAVET Toscana da parte di soggetti terzi al di fuori di quanto specificato è esplicitamente interdetto.

Art.40

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni indicate nello Statuto della FIAVET Nazionale e le norme di Legge vigenti in materia di Associazioni.

Art.41

Il presente Statuto entra in vigore con l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 25 luglio 2023.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie, la durata degli organi nominati all'assemblea è prorogata a cinque anni in adeguamento a quanto previsto dal presente statuto. Le cariche elette all'Assemblea del 29 Luglio 2021 scadranno dunque il 29 Luglio 2026.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Firenze, 25 Luglio 2023